

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 7838.

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99, Misura 1.1.3 «Valorizzazione risorse forestali». Annualità di programma 1998. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegno fondi bilancio regionale 1998 di L. 9.064.582.620 di cui capitolo 18965 L. 4.532.291.310; capitolo 18975 L. 3.172.603.917; capitolo 18985 L. 1.359.687.393 Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 235.

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73. Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato della fondazione «Opera Pia S. Francesco» di Roma Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 1999, n. 367.

Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 IPAB fondazione Istituto Cardinal Massaia di Subiaco Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 1999, n. 700.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 art. 19, comma 1 modificato dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Anagni (Frosinone). Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 846.

Usi civici comune di Sant'Apollinare. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Ferraro Angela e Luscini Raffaele Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 934.

Comune di Arce (Frosinone). Piano regolatore generale. Approvazione Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 935.

Comune di Formia. Variante al PRG relativo a cambio di destinazione da parco pubblico a zona agricola in località «Vindicio». Reiezione Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 936.

Comune di Fondi. Variante di integrazione alle N.T.A. del P.R.G. per la zona di espansione C3 località Settecannelle. Restituzione Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 937.

Comune di Fondi. Variante al PRG «Progetto di massima per la sistemazione di via Carrera - via Spinete - via Torre». Restituzione Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 1082.

IPAB scuola materna «Cardinale Domenico Iorio» di Villa Santo Stefano (Frosinone). Nomina commissario straordinario Pag. 35

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR, 1999

ADDI' 2 MAR, 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Scario	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Mattac	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Asciolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SEZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: GUASCO - MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 936

OGGETTO: Comune di Fondi - variante di integrazione alle N.T.A. del P.R.G. per la zona di espansione C3 - Loc. Sette-Cannelle - restituzione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17.8.42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15.1.72, n. 8;

VISTA la legge 5.9.72, n. 8;

VISTA la legge regionale 12.6.75, n. 72,

VISTA la legge regionale 8.11.77, n. 43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15.5.97, n. 127;

RITENUTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1353 del 20.3.78 è stato approvato il PRG del Comune di Fondi (LT);

VISTA la deliberazione consiliare n. 59 del 13.5.97, con la quale il Comune di Fondi (LT) ha adottato una variante di integrazioni alle N.T.A. del PRG per la zona di espansione C3 in località Settecannelle;

RITENUTO che gli atti e gli elaborati relativi alla predetta variante, presentati all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Casa sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale 1^a Sezione, ;

CHE il citato Consesso con voto n. 393/7, reso nell'adunanza del 12.6.98, ha espresso il parere che la variante di che trattasi non sia meritevole di approvazione per i motivi indicati nel voto stesso, che si ritiene di condividere e pertanto si allega alla presente quale parte integrante;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

D E L I B E R A

La variante di integrazioni alle N.T.A. del PRG per la zona di espansione C3 Loc. Settecannelle, adottata dal Comune di Fondi (LT) con delibera consiliare n. 59 del 13.5.97, non è meritevole di approvazione per i motivi indicati nel voto del C.T.C.R. 12.6.98, n. 393/7, che si allega alla presente quale parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.5.97, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE




23 MAR 1999

29 GEN. 1999

~~15 GEN. 1999~~

Per Copia Consiliare
D.T.O.R. - 1ª Sezione

Il Segretario
Arch. Walter Melli



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore



Comitato Tecnico
Consultivo Regionale
1ª Sezione
Voto n. 393/7
Adunanza del 12/6/98

COMMISSIONE RELATRICE: Geom. Francesco PASQUA
Arch. Francesco BRANCACCIO

Oggetto: Comune di FONDI (LT)

Variante di integrazione alle N.T.A. del P.R.G. per la zona di espansione C3 - loc. Settecannelle - Delibera consiliare n.59 del 13/5/1997.

Vista la nota n.1950 del 18/12/1997 con la quale il Settore Amministrativo per la Pianificazione comunale dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e Casa ha inviato al Settore Tecnico gli atti relativi alla variante al P.R.G. indicata in oggetto per l'istruttoria ai sensi dell'art.14 della L.R. 8/11/1977, n.43 e la proposta di parere ai sensi dell'art.4 della L.R. 29/1/1983, n.9.

Vista la relazione istruttoria n.1460 del 26/5/1998.

PREMESSO

Con delibera consiliare n.59 del 13/5/1997 è stata adottata una variante alle N.T.A. del P.R.G. Tale variante è stata pubblicata all'Albo Pretorio dall'8/7/1997 all'8/8/1997; durante tale periodo e nei 30 giorni successivi è stata presentata una osservazione, alla quale l'Amministrazione comunale ha controdedotto con deliberazione n.139 del 3/10/97.

Secondo quanto risulta dalla delibera di adozione l'Amministrazione comunale, tenuto conto che è pervenuta una istanza per realizzare, nella zona C - sottozona C3 - Settecannelle - un complesso per sale cinematografiche, teatri, sale per spettacoli, mostre ed attività complementari, tenuto conto che il comprensorio cui si fa riferimento per la realizzazione delle strutture è soggetto all'obbligo della redazio





ne del P.P.E., tenuto conto che l'obbligo dello strumento attuativo risulta scaduto per decorrenza del termine quinquennale, visto il contenuto dell'art.2 della L.R. 5/9/1996, n.37, ha deliberato di approvare il progetto di istruttoria "Multisale" per cinema, teatro ed attività ad essi complementari "dando atto che la deliberazione costituisce variante di integrazione delle N.T.A. del P.R.G. per la zona di espansione C3 – Settecannelle – prevedendo per essa, indipendentemente dal relativo P.P.E., oltre alla destinazione residenziale, anche quelle del succitato art.27 capo e) delle N.T.A. e cioè: autorimesse pubbliche e private, sale per spettacoli e biblioteche, locali ricreativi, bar e ristoranti".

CONSIDERATO

La proposta comunale di cui alla deliberazione n.59/97 di integrazione delle N.T.A. del P.R.G. per quanto attiene alla possibilità di realizzare nella sottozona C3 – Settecannelle – dei volumi da destinare a sale cinematografiche, teatri ecc..., facendo anche riferimento ai contenuti dell'art.2 della L.r. n.37 del 5/9/1996, appare nei suoi contenuti poco chiara. Infatti, dalla lettura, non emerge il motivo di tale richiesta tenuto conto che all'art.27 delle N.T.A. è previsto che le destinazioni d'uso delle zone C di espansione contemplino al punto e) la possibilità di realizzare autorimesse pubbliche e private, sale per spettacoli, ecc.....

Il riferimento all'art.2 della legge 37/96 si ritiene improprio in quanto la legge regionale, secondo il parere n.75111 del 16/4/98, espresso dal Settore Legislativo, fa riferimento esclusivamente ad "immobili utilizzati a sale cinematografiche nonché a quelle che erano utilizzate precedentemente e quelle che sono, per particolare tipologia strutturale, utilizzabili in tal senso".

Sempre interpretando i contenuti della deliberazione consiliare emerge la possibilità che l'Amministrazione abbia voluto proporre, anche se non in termini espliciti, la possibilità di intervenire nel comprensorio per la realizzazione di volumi da destinare a sale cinematografiche, abolendo l'obbligo previsto dall'art.13 delle N.T.A. che prevede per tutte le zone C l'attuazione mediante strumento attuativo.

Quanto sopra interpretato si ritiene comunque non possa essere accolto sia perché le norme contemplano per tutte le sottozone C l'obbligo dello strumento attuativo sia perché non emergono validi motivi alla richiesta di esclusione di tale procedura dal comprensorio interessato.





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Tutto ciò premesso e considerato

LA SEZIONE

ritiene che alla variante alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Fondi, adottata con delibera consiliare n.59 del 13/5/97, non possa essere espresso parere favorevole per le motivazioni di cui alle precedenti considerazioni e debba essere quindi restituita ai sensi dell'art.1 della legge 6/8/1967, n.765.

Il Segretario
(Arch. Valter MICHISANTI)

Il Presidente
(Salvatore BONADONNA)

5fon

